



COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. DETERMINAZIONE COSTI E SERVIZI INDIVISIBILI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2019. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Presidente	Si
2. AIMAR Marco	Vice Sindaco	Si
3. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Si
4. BAROVERO Silvano	Consigliere	Si
5. BALANGERO Alex	Consigliere	Si
6. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Si
7. FERRERO Roberto	Consigliere	Si
8. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	Si
9. MONDINO Giancarlo	Consigliere	Si
10. CANELLI Antonio	Consigliere	Si
11. RIBOTTA Andrea	Consigliere	No
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. MELLANO Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), così come modificati dal comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Visti in particolare il:

- comma 669 che individua il presupposto impositivo della TASI ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- comma 675 che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677 che disciplina che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201, del 2011;
- comma 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille; per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, modificabile dal comune in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
- comma 681 fissa i limiti minimi e massimi dovuto dall'occupante qualora sia diverso dal titolare dal diritto reale sull'immobile i quali sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; dal 01.01.2016 nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Preso atto, in particolare del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con deliberazione consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii:

- art. 38, comma 5 "Soggetti passivi" che prevede *"Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante o il detentore versano la TASI, nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con l'esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune"*;
- art. 41, comma 2, "Servizi indivisibili: descrizione e costi" che a norma del comma 682, lettera b) punto 2) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che *"Il Consiglio Comunale, contestualmente al provvedimento di approvazione delle aliquote, provvede ogni anno ad individuare analiticamente i costi dei servizi di cui al comma 1, alla cui copertura la TASI è diretta."*

Considerato che allo scopo di far fronte alle necessità di bilancio relative alla parziale copertura dei servizi indivisibili, è stato previsto un gettito dell'imposta in oggetto, così come indicato nell'allegato A) all'originale della presente deliberazione.

Considerato che la sospensione dell'efficacia per l'anno 2016 delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto a quelle applicabili nel 2015, prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ulteriormente prorogata all'anno 2017 dal comma 42 dell'art. 1, legge 1° dicembre 2016 n. 225, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (legge di bilancio 2017) ed estesa all'anno 2018 dal comma 37 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), non è più attiva per l'anno d'imposta 2019.

Ritenuto di mantenere, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, una detrazione d'imposta di importo pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente le seguenti caratteristiche:

- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

Ritenuto altresì di mantenere per l'anno 2019, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, l'esenzione totale del tributo nel caso in cui nella famiglia sia presente un familiare portatore di handicap superiore al 66%, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati.

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267.

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Acquisiti sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio amministrativo finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Mondino Giancarlo e Canelli Antonio), n. zero astenuti, palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

- 1° - Di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituito, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI– quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
- 2° - Di dare atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta riportati nell'allegato A) all'originale della presente deliberazione.
- 3° - Di adottare, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2019, la conferma delle aliquote già applicate per l'anno 2015 così distinte, tenuto conto che la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto a quelle applicabili nel 2015, prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ulteriormente prorogata all'anno 2017 dal comma 42 dell'art. 1, legge 1° dicembre 2016 n. 225, di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (legge di bilancio 2017) ed estesa all'anno 2018 dal comma 37 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)), non risulta più attiva per l'anno d'imposta 2019:

Aliquota 2,5 per mille:

a - per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Aliquota 1,6 per mille:

a - per le aree fabbricabili, le unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi), le unità immobiliari censite nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), le unità immobiliari censite nella categoria C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi), le unità immobiliari censite nella categoria B, le unità immobiliari censite nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e per le unità immobiliari censite nella categoria D (ad esclusione dei D/10);

b - per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

c - per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;

d - per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998;

e - per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7;

Aliquota 1,0 per mille:

a - per fabbricati strumentali all'attività agricola censiti in categoria D/10 o censiti in categoria catastale diversa da D/10 ma con requisiti di ruralità (esclusa categoria A);

b - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (*aliquota ridotta non prevista nell'anno 2015 ma introdotta dall'art. 1, comma 14, lettera c) della legge 208/2016 che modifica il comma 678 dell'art. 1 della legge 147/2013*).

- 4° - Di adottare il mantenimento per l'anno 2019 una detrazione d'imposta di importo pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilate, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, avente le seguenti caratteristiche:
- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;
 - se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.
- 5° - Di mantenere per l'anno 2019, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, l'esenzione totale del tributo nel caso in cui nella famiglia sia presente un familiare portatore di handicap superiore al 66%, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati.
- 6° - Di prendere atto che la detrazione di cui al punto 4° e l'esenzione di cui al punto 5° potranno applicarsi al tributo dovuto per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, stante l'esenzione per le altre categorie abitative e relative pertinenze, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 7° - Di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito internet del portale per il federalismo fiscale, entro il 14 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre; la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 8 favorevoli, n. zero astenuti, n. 2 contrari (Mondino Giancarlo e Canelli Antonio), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di darvi attuazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott.ssa Luisa SILVESTRI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li, 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE